Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia»

Art. 2 (Ambito di applicazione)

- 1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:
 - a) demografia;
 - b) livello di benessere;
 - c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
 - d) orientamento turistico.
- 2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato.
- 3. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.
- 4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.
- 5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

(BUR2007022)

Legge regionale 15 ottobre 2007 - n. 26

Mutamento della denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia, in quello di Lonato del Garda

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Mutamento della denominazione)

1. La denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia, è mutata in quella di Lonato del Garda.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 $\grave{\rm E}$ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 15 ottobre 2007

Roberto Formigoni

(1.3.3)

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/441 del 3 ottobre 2007)